



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 ottobre 2014
(Or. en)

14695/14

Fascicolo interistituzionale:
2013/0403 (COD)

LIMITE

JUSTCIV 258
EJUSTICE 94
CODEC 2084

NOTA

della: Presidenza
al: Gruppo per le questioni di diritto civile (Controversie di modesta entità)
n. doc. prec.: 13785/14 JUSTCIV 236 EJUSTICE 85 CODEC 1927
n. prop. Comm.: 16749/13 JUSTCIV 278 EJUSTICE 114 CODEC 2695 + ADD 1 + ADD 2
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le
controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un
procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
- Proposta di testo riveduto

Si allega per le delegazioni il testo riveduto dei progetti di considerando ed articoli della proposta in oggetto, redatti dalla presidenza alla luce della discussione in seno al Gruppo per le questioni di diritto civile (Controversie di modesta entità) tenutasi nella riunione del 13 ottobre 2014.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

2013/0403 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ... , pag.

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2007² ha istituito un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Esso si applica nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali di valore non superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la domanda sia contestata o meno. Tale regolamento prevede inoltre che le sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità siano eseguite senza alcun procedimento intermedio, in particolare senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività nello Stato membro di esecuzione (abolizione dell'exequatur). L'obiettivo generale del regolamento era agevolare l'accesso alla giustizia, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione, tanto per i consumatori quanto per le imprese.
- (2) (...)
- (3) La relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007³ **afferma che, in generale, si ritiene che il procedimento europeo per le controversie di modesta entità abbia semplificato i contenziosi transfrontalieri di modesta entità nell'UE. Tuttavia , la relazione ha anche** individuato (...) ostacoli al pieno sfruttamento del potenziale del procedimento europeo per le controversie di modesta entità a vantaggio dei consumatori e delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. La relazione **rileva**, tra l'altro, che il basso valore limite dell'attuale regolamento priva molti potenziali attori **nel caso di** controversie transfrontaliere dell'uso di un procedimento semplificato. Inoltre, **essa afferma che** vari elementi del procedimento potrebbero essere ulteriormente semplificati per ridurre le spese e **la durata** del contenzioso. La relazione giunge alla conclusione che il modo più efficace per eliminare tali ostacoli è una modifica del regolamento (CE) n. 861/2007.

² GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1.

³ GU C ... del ... , pag.

- (4) I consumatori dovrebbero poter sfruttare appieno le opportunità **offerte** dal mercato unico, senza che la loro fiducia venga minata dalla mancanza di mezzi di ricorso effettivi per le controversie che presentano un elemento transfrontaliero. I miglioramenti del procedimento europeo per le controversie di modesta entità proposti nel presente regolamento mirano ad offrire ai consumatori mezzi di ricorso effettivi e contribuiscono così al rispetto concreto dei loro diritti.
- (5) L'innalzamento del valore limite a **[4 000] [5 000] (...) EUR** migliorerebbe l'accesso, **specialmente per le** piccole e medie imprese, a un ricorso giurisdizionale effettivo ed economicamente efficiente in caso di controversie transfrontaliere. A sua volta, un accesso più ampio alla giustizia rafforzerebbe la fiducia nelle operazioni transfrontaliere e contribuirebbe al pieno utilizzo delle opportunità offerte dal mercato interno.
- (6) (...)
- (7) (...)
- (8) Un altro elemento che **dovrebbe** migliorare ulteriormente il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e **di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali che possono contribuire a superare** la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di elevatezza delle spese e durata dei procedimenti (...).
- (9) Per ridurre ulteriormente la durata del procedimento e le **spese procedurali**, occorre incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali a usare le moderne tecnologie di comunicazione. (...)

(9bis) Per gli atti che devono essere notificati e/o comunicati alle parti, la notificazione e/o comunicazione elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata tramite i servizi postali. **A tal fine, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un quadro generale che consenta l'uso della notificazione e/o comunicazione elettronica** se i necessari mezzi tecnologici **sono disponibili e il loro uso è compatibile con le regole procedurali nazionali dello Stato membro interessato**. Per quanto riguarda tutte le altre comunicazioni scritte tra le parti **o altre persone coinvolte nel procedimento e gli organi giurisdizionali**, dovrebbero essere preferiti i mezzi elettronici, **ove disponibili e ammissibili**. **A meno che le parti o i destinatari non siano tenuti a norma della legislazione nazionale ad accettare mezzi elettronici**, essi dovrebbero poter scegliere **se per la domanda, la notificazione e/o comunicazione di atti o per altra comunicazione scritta debbano essere utilizzati i mezzi elettronici, se disponibili e ammissibili, o gli strumenti classici**.

Se per la notificazione e/o comunicazione di atti o di altre comunicazioni scritte si utilizzano mezzi elettronici, gli Stati membri dovrebbero applicare le migliori prassi esistenti per assicurare che il contenuto degli atti notificati e/o comunicati sia fedele e conforme a quello degli atti spediti e che le modalità per l'avviso di ricevimento prevedano una conferma di ricevimento da parte del destinatario e della data di ricevimento.

(10) (...)

(11) Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge essenzialmente in forma scritta. Tuttavia, **esclusivamente** in via eccezionale qualora non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte **o su richiesta di una delle parti (...)**, **dovrebbero** essere tenute udienze. (...)

- (12) **Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza essere tenuti a recarsi dinanzi all'organo giurisdizionale**, le udienze e l'assunzione di prove tramite audizione di testimoni, esperti o parti dovrebbero essere condotte **utilizzando** mezzi di comunicazione a distanza, **se gli organi giurisdizionali ne dispongono e a meno che, in considerazione delle particolari circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non sia appropriato rispetto all'equa trattazione del procedimento.**(...) Per quanto concerne le persone domiciliate o **residenti abitualmente** in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito, l'udienza dovrebbe svolgersi **avvalendosi delle procedure di cui** al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio⁴. (...) (...)
- (13) Le potenziali spese del contenzioso possono essere determinanti per la decisione dell'attore di agire in giudizio. Tra le altre spese, quelle di giudizio possono scoraggiare le azioni giudiziarie (...). Al fine di garantire l'accesso alla giustizia per le controversie transfrontaliere di modesta entità, le spese di giudizio **addebitate nei procedimenti europeo per le controversie di modesta entità non** dovrebbero essere sproporzionate (...) **e non dovrebbero essere maggiori di quelle applicate nei procedimenti giudiziari nazionali semplificati nello Stato membro in questione. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, tariffe distinte per un'eventuale procedura di ricorso contro una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.**
- (13bis) **Ai fini del presente regolamento, le spese di giudizio dovrebbero comprendere spese e diritti da pagare all'organo giurisdizionale, il cui importo è determinato in conformità della legislazione nazionale. Esse non dovrebbero includere, ad esempio, somme che vengono trasferite a terzi nel corso del procedimento, come onorari di avvocati, spese di traduzione, i costi di notificazione e/o comunicazione degli atti da parte di entità diverse dall'organo giurisdizionale, spese pagate per perizie o testimonianze.**

⁴ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

- (14) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a **recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale** o a ricorrere a un avvocato a tal fine. **Per far sì che gli attori che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l'organo giurisdizionale abbiano un effettivo accesso al procedimento, (...) gli Stati membri dovrebbero, come minimo, proporre (...) almeno uno dei mezzi di pagamento a distanza di cui al presente regolamento.**
- (14bis) **È opportuno chiarire che le transazioni giudiziarie approvate o concluse davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite allo stesso modo delle sentenze emesse in tale procedimento.**
- (14ter) **Al fine di ridurre la necessità di tradurre e i relativi costi, l'eventuale traduzione e/o traslitterazione del testo standard del certificato di esecuzione di una sentenza emessa o di una transazione giudiziaria approvata da un organo giurisdizionale o conclusa davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità dovrebbe essere fornita dall'organo giurisdizionale utilizzando la pertinente versione linguistica del modulo standard dinamico disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica.**
- (14 quater) **Gli Stati membri dovrebbero fornire assistenza pratica nella compilazione dei moduli standard previsti nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Inoltre, dovrebbero fornire informazioni generali sull'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti a trattare una causa in tale ambito. Tuttavia, questo obbligo non dovrebbe implicare la prestazione di gratuito patrocinio o di assistenza legale nella forma di una valutazione giuridica di un caso specifico. Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di decidere in merito alle modalità e ai mezzi più idonei per fornire siffatta assistenza pratica e informazioni generali, e dovrebbe spettare agli Stati membri decidere quali organi incaricare di tali obblighi. Le informazioni generali sull'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e sugli organi giurisdizionali competenti possono essere altresì fornite facendo riferimento a informazioni contenute in opuscoli o manuali, su siti web nazionali o sul portale europeo della giustizia elettronica, o tramite idonee organizzazioni di supporto come la rete dei Centri europei dei consumatori.**

- (15) Occorre che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni alla Commissione, che a sua volta dovrebbe provvedere a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse **con ogni mezzo appropriato, specialmente attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.**
- (16) Nel regolamento (CE) n. 1896/2006 occorre chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tale procedimento deve essere esperibile anche dall'**attore** nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento **qualora il convenuto abbia** presentato opposizione **avverso** l'ingiunzione di pagamento europea.
- (17) **Al fine di agevolare ulteriormente l'accesso al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il modulo di domanda standard dovrebbe essere a disposizione non solo presso gli organi giurisdizionali competenti per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma dovrebbe essere altresì reso accessibile tramite gli appositi siti web nazionali. Tale obbligo potrebbe essere soddisfatto fornendo sui pertinenti siti nazionali un link verso il portale europeo della giustizia elettronica.**

Per migliorare la tutela del convenuto, i moduli standard **previsti dal** regolamento (CE) n. 861/2007 dovrebbero contenere informazioni sulle conseguenze per il convenuto della mancata contestazione della domanda o **della mancata comparizione all'udienza in caso di convocazione**, in particolare sulla possibilità che sia emessa o eseguita una sentenza contro di lui e sull'eventuale responsabilità delle spese relative al procedimento giudiziario. **I moduli standard dovrebbero anche contenere informazioni sul fatto che la parte vincitrice possa non essere in grado di recuperare le spese del procedimento se queste sono superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia.**

- (18) **Riguardo alle modifiche necessarie e alla definizione dei moduli standard impiegati nel quadro dei regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione alla Commissione riguardo alla definizione e successiva modifica dei moduli standard previsti in tali due regolamenti. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.**
- (18bis) **Per l'adozione degli atti di esecuzione relativi alla definizione e alla successiva modifica dei moduli standard previsti dal presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura di esame di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 e al regolamento (CE) n. 1896/2006, in conformità con la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- (19) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (20) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, **non** è da esso vincolata, **né** è soggetta alla sua applicazione.
- (21) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 861/2007 e (CE) n. 1896/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale **alle controversie transfrontaliere come definite dall'articolo 3**, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede [4 000] [5 000]⁶ EUR alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*).

2. (...) ⁷

⁶ Nel testo della Commissione si propone di elevare la soglia a 10.000 euro. Nelle discussioni finora svolte a livello di gruppo di lavoro, soltanto un'esigua minoranza di Stati membri è stata in condizione di accettare un aumento a 10.000 euro, mentre un'ampia maggioranza di Stati membri ritiene che un aumento a 10.000 euro sia (di gran lunga) troppo elevato. A giudicare dagli interventi degli Stati membri nel più recente scambio di opinioni su questo punto nella riunione del Gruppo del 13 ottobre 2014, parrebbe che un aumento della soglia a 4000 o eventualmente a 5000 EUR potrebbe essere l'importo massimo accettabile per un ampio numero di Stati membri, e che soltanto un esiguo numero di Stati membri potrebbe essere più flessibile al riguardo.

⁷ La definizione di controversia transfrontaliera è stata spostata nuovamente all'articolo 3.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le controversie riguardanti⁸:
- a) lo stato e la capacità delle persone fisiche;
 - b) i diritti patrimoniali derivanti da un regime patrimoniale fra coniugi **o da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;**
 - b1) le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;**
 - b2) i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa;**
 - c) i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
 - d) la sicurezza sociale;
 - e) l'arbitrato;
 - f) il diritto del lavoro;
 - g) i contratti di locazione di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
 - h) le violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
4. (...) ⁹

⁸ Nota per i traduttori: la formulazione delle lettere da a) ad e) è tratta dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁹ Per quanto riguarda la situazione di Irlanda, Regno Unito e Danimarca, cfr. considerando 19 e 20.

- 2) **All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3, sono sostituiti dai seguenti¹⁰:**
2. Il domicilio è determinato conformemente agli (...) articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
 3. **La data di riferimento per stabilire se una controversia sia una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.**
- 3) L'articolo 4 è così modificato:
- a) Al paragrafo 4, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"L'organo giurisdizionale ne informa l'attore, **comunicandogli altresì se tale rigetto possa formare oggetto di impugnazione** ¹¹." ¹²

¹⁰ Integrando questa modifica, l'articolo 3 nel suo insieme reciterebbe:

*"Articolo 3
Controversie transfrontaliere*

1. Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito.
2. Il domicilio è determinato conformemente agli articoli **62 e 63** del regolamento (UE) n. **1215/2012**.
3. La data di riferimento per stabilire se una controversia **sia** una controversia transfrontaliera è la data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda.

¹¹ Nota per i traduttori: il termine "appeal" dovrebbe essere tradotto come nell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2006, ad esempio "recours" in francese e "Rechtsmittel" in tedesco.

¹² Tale aggiunta chiarisce che la questione se sussista o no qualche possibilità di impugnazione contro il rigetto di una domanda per i motivi di cui al regolamento, è lasciata alla legislazione nazionale e che l'organo giurisdizionale, a norma di questa disposizione, è comunque tenuto ad informare l'attore del fatto se la legislazione nazionale preveda o no una possibilità di impugnazione contro il rigetto.

b) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri provvedono a che il modulo di domanda standard A sia disponibile (...) presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato **e sia accessibile (...)** **tramite** i siti web **nazionali pertinenti (...)**."

4) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità si svolge in forma scritta.

1bis.¹³ L'organo giurisdizionale procede ad un'udienza **esclusivamente** se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte (...) o su richiesta di una delle parti. L'organo giurisdizionale può rigettare tale richiesta se ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, un'udienza sia superflua per l'equa trattazione del procedimento. Il rigetto è motivato per iscritto. Il rigetto non può essere impugnato autonomamente rispetto all'eventuale impugnazione della sentenza.

(...)"

¹³ Il paragrafo 1 è stato scisso in due paragrafi distinti al fine di mettere ancor più nettamente in risalto il carattere scritto del procedimento.

5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Udienza¹⁴

1. **Qualora l'organo giurisdizionale, in conformità con l'articolo 5, paragrafo 1 bis, ritenga necessario tenere un'udienza, esso tiene tale udienza avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, se l'organo giurisdizionale ne dispone e a meno che l'uso di siffatte tecnologie, in considerazione delle particolari circostanze della causa, non sia appropriato rispetto all'equa trattazione del procedimento.**
- [1 bis. Qualora abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito (...), la persona da sentire dovrebbe partecipare alle udienze mediante videoconferenza, teleconferenza o altre tecnologie di comunicazione a distanza appropriate avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001.]¹⁵**

¹⁴ Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 intende costituire un vigoroso incoraggiamento a usare per le udienze tecnologie moderne ogni qualvolta ciò sia possibile (cioè ve ne sia la disponibilità e l'uso sia appropriato rispetto all'equa trattazione del procedimento), lasciando però al contempo un margine di flessibilità all'organo giurisdizionale per i casi in cui l'uso di tecnologie di comunicazione a distanza non sia appropriato o non sia disponibile.

¹⁵ Si chiede alle delegazioni se ritengono opportuno inserire un chiarimento sull'applicazione delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1206/2001 sull'assunzione delle prove anche nell'articolo 8 o se ritengono sufficiente quanto precisato in materia al considerando 12.

- 2.¹⁶ **Una parte convocata ad un'udienza tramite una tecnologia di comunicazione a distanza può richiedere di (...) essere fisicamente presente all'udienza (...). L'organo giurisdizionale informa la parte [in anticipo] [nella citazione a comparire] che le eventuali spese da essa sostenute per la comparizione all'udienza sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 16.**
3. **Le parti convocate a comparire fisicamente all'udienza possono richiedere l'uso di strumenti di comunicazione a distanza, se l'organo giurisdizionale ne dispone, a motivo del fatto che le possibili spese derivanti dalla comparazione fisica richiesta non sarebbero proporzionate al valore della controversia.**
- [4. **Non vi è diritto di ricorso avverso la decisione dell'organo giurisdizionale in merito ad una richiesta ai sensi dei paragrafi 2 e 3.]¹⁷**

¹⁶ La riformulazione del paragrafo 2 stabilisce un collegamento con la disposizione in materia di spese di cui all'articolo 16 prevedendo un obbligo di informazione a carico dell'organo giurisdizionale. L'obiettivo di tale riformulazione è di chiarire che le parti possono richiedere di essere fisicamente presenti all'udienza, ma dovrebbero essere consapevoli del fatto che - anche se si trattasse della parte vittoriosa - potrebbero doversi assumere le spese derivanti dalla convocazione a presentarsi di persona laddove tali spese vengano considerate "superflue o sproporzionate" in conformità con l'articolo 16.

¹⁷ Il paragrafo 4 è inteso a chiarire che è l'organo giurisdizionale (e non le parti) a decidere in merito ai mezzi da utilizzare per l'udienza e che il procedimento non dovrebbe essere ritardato per tale motivo. Si è pertanto proposto di non prevedere la possibilità di ricorso avverso tale decisione.

6) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9¹⁸

Assunzione delle prove

1. L'organo giurisdizionale determina i mezzi di assunzione delle prove e l'ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove. **Esso** ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso.
2. Può ammettere l'assunzione di prove tramite dichiarazioni scritte di testimoni, esperti o parti.
3. Qualora l'assunzione delle prove implichi l'audizione di una persona, l'audizione è condotta secondo le modalità di cui all'articolo 8.
4. L'organo giurisdizionale può acquisire elementi di prova tramite perizie o audizione di testimoni soltanto se non è possibile emettere la sentenza sulla base delle **altre** prove (...)."

¹⁸ L'articolo 9 è stato ristrutturato senza modificare il contenuto delle singole frasi. Lo scopo di questa modifica meramente tecnica è di strutturare l'articolo seguendo una logica dall'alto verso il basso, raggruppando i principi più generali all'inizio dell'articolo e proseguendo con le norme più specifiche nei successivi paragrafi. A tal fine, il precedente paragrafo 3 è stato spostato al paragrafo 1 e i paragrafi sono stati rinumerati.

7) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 11
Assistenza alle parti*

1. Gli Stati membri assicurano che **entrambe** le parti possano disporre di assistenza pratica nella compilazione dei moduli **e di informazioni generali (...) quanto (...) al campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità** ai fini della risoluzione della controversia, **nonché di informazioni generali riguardo a quali organi giurisdizionali nello Stato membro interessato siano competenti ad emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (...). Il contenuto del presente paragrafo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla concessione di gratuito patrocinio o di assistenza legale nella forma di una valutazione giuridica di un caso specifico.**

2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni sulle autorità od organizzazioni competenti a prestare assistenza ai sensi del paragrafo 1 siano disponibili (...) presso tutti gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali il procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere avviato, (...) **e sia accessibile tramite i siti web nazionali pertinenti."**

8) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Notificazione e/o comunicazione degli atti e altre comunicazioni

1. Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6 ed **una sentenza emessa in conformità con l'articolo 7** sono notificati e/o comunicati:

a) tramite **servizi** postali o¹⁹

b) "per via elettronica":

i) **se siffatti mezzi sono tecnicamente disponibili ed ammissibili in base alle regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità e, se i due Stati membri sono diversi, dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale; e**

ii) **la parte destinataria della notificazione e/o comunicazione ha previamente accettato in modo esplicito²⁰ la notificazione e/o comunicazione per via elettronica degli atti o, in conformità con le regole procedurali dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare questa specifica modalità di notificazione e/o comunicazione (...).**

¹⁹ Le modifiche apportate all'articolo 13 mirano a parificare la notificazione e/o comunicazione attraverso mezzi elettronici a quelle postali purché (a) siffatti mezzi di notificazione e/o comunicazione esistano già e siano (tecnicamente e giuridicamente) a disposizione dell'organo giurisdizionale/della persona responsabile della notificazione e/o comunicazione e (b) siano rispettate le necessarie garanzie riguardanti la certezza del diritto, obbligatorie nel contesto della notificazione di atti giudiziari.

A tal fine, la versione riveduta del testo dell'articolo 13, paragrafo 1, mira a definire un quadro generale che consenta l'uso della notificazione elettronica ove questa già esista ed il suo uso sia compatibile con le norme nazionali in vigore su entrambi i versanti, quello trasmittente e quello ricevente, che sia aperto a futuri sviluppi tecnici e non pregiudichi l'eventuale futura modifica del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

²⁰ Il consenso alla notificazione e/o comunicazione degli atti per via elettronica fa salvo il diritto di una parte di rifiutare di accettare un documento non redatto nella lingua dello Stato membro di destinazione o in una lingua compresa dal destinatario (ai sensi del disposto dell'articolo 6, paragrafo 3 e del considerando 19 dell'attuale regolamento sulle controversie di modesta entità lasciato invariato dal regolamento modificativo).

La notificazione e/o comunicazione è attestata da avviso di ricevimento datato.

2. Tutte le comunicazioni scritte non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti **o altre persone coinvolte nel procedimento** sono effettuate per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia **disponibile sotto il profilo tecnico ed ammissibile in base alle regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, purché la parte o la persona abbia accettato tale mezzo di comunicazione o, in conformità con le regole procedurali dello Stato membro in cui il destinatario ha il domicilio o la residenza abituale abbia l'obbligo giuridico di accettare questo mezzo di comunicazione.**
- 2 bis. **Oltre agli altri mezzi previsti dalla legislazione nazionale per l'accettazione preliminare ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell'utilizzo dei mezzi elettronici, il modulo di domanda standard A e il modulo di replica standard C stabiliti in conformità alla procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2 offrono la possibilità di esprimere tale accettazione.**
3. Se non è possibile procedervi conformemente al paragrafo 1, la notificazione e/o comunicazione può essere effettuata mediante una delle modalità di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Se non è possibile procedere alla comunicazione conformemente al paragrafo 2 **o non risulta opportuno, in considerazione delle particolari circostanze del caso**, si può ricorrere a qualsiasi altro metodo di comunicazione **ammissibile** nell'ambito del diritto (...) **dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità"**

9) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 15 bis
Metodi di pagamento delle spese di giudizio

1. (...) ²¹

2. Gli Stati membri provvedono a che le parti possano pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, **che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da qualsiasi altro Stato membro, e offrendo almeno** ²² **una delle seguenti modalità di pagamento:**

(a) Bonifico bancario

(b) (...) pagamento (...) con carte di credito o debito; o

(c) **prelievo diretto dal conto corrente dell'attore."**

10) All'articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. "L'articolo 15 bis e l'articolo 16 si applicano ad ogni mezzo di impugnazione."

²¹ Le spese di giudizio sono trattate nei considerando 13 e 13 bis.

²² In base a questa formulazione, gli Stati membri possono prevedere una o più modalità di pagamento tra quelle elencate alle lettere a), b) e c), ma sono tenuti ad offrirne almeno una fra quelle elencate. L'elenco, pertanto, stabilisce un requisito minimo, ma è un elenco aperto in quanto consente agli Stati membri di utilizzare in aggiunta eventuali altri metodi di pagamento (già esistenti o futuri). Gli Stati membri restano liberi di offrire o no, oltre alla/alle modalità selezionate da tale elenco, eventuali altri sistemi di pagamento a condizione che prevedano anche almeno una delle modalità elencate.

11) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Riesame della sentenza in casi eccezionali

1. Il convenuto che non è comparso è legittimato a chiedere il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dinanzi all'organo giurisdizionale competente dello Stato membro in cui è stata emessa la sentenza, se:
 - a) non gli è stato notificato il modulo di domanda **[o, nel caso di un'udienza, non è stato convocato a tale udienza]** in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; oppure
 - b) non ha avuto la possibilità di contestare la pretesa a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili,eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, abbia omissso di impugnare la sentenza.
2. Il termine per chiedere il riesame è di 30 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire, al più tardi dal giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Detto termine non è prorogabile (...).
3. Se l'organo giurisdizionale respinge la domanda di riesame di cui al paragrafo 1 ritenendo che non sia soddisfatta alcuna condizione di riesame di cui al detto paragrafo, la decisione resta valida.

Se l'organo giurisdizionale decide che il riesame è fondato sulla base di uno dei motivi di cui al paragrafo 1, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è nulla. Tuttavia, l'attore non perde alcuno dei benefici dell'interruzione dei termini di prescrizione o decadenza **qualora si applichi tale interruzione.**"

11bis) All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Su richiesta di una delle parti l'organo giurisdizionale rilascia il certificato relativo ad una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità utilizzando il modulo standard D, **elaborato in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2**, senza spese supplementari. **Dietro richiesta, l'organo giurisdizionale fornisce alla parte in questione un certificato in qualsiasi altra lingua ufficiale dell'UE facendo uso del modulo standard dinamico multilingue disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica. Nessuna disposizione del presente regolamento obbliga l'organo giurisdizionale a fornire una traduzione e/o traslitterazione del testo inserito nei campi di testo libero del certificato.**"²³

12) All'articolo 21, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) b) (...) il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2, se del caso, una traduzione dello stesso nella lingua ufficiale dello Stato membro di esecuzione oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui viene chiesta l'esecuzione, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, o in un'altra lingua che lo Stato membro di esecuzione abbia dichiarato di accettare.²⁴ "

²³ La prima frase corrisponde all'attuale testo dell'articolo 20, paragrafo 2, allineando soltanto il riferimento alla procedura di comitato per il modulo standard. La seconda e la terza frase sono nuove e vanno lette alla luce dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 21 bis, paragrafo 2.

²⁴ Per migliorare la leggibilità dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), le ultime due frasi di questa disposizione sono state spostate in un (nuovo) distinto articolo 21 bis.

12bis) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 21 bis

Lingua del certificato

1. Ciascuno Stato membro **può** indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea, diversa dalla propria o dalle proprie, nelle quali ammette **il certificato di cui all'articolo 20, paragrafo 2.**
2. **Le informazioni sul contenuto della sentenza fornite in un certificato a norma dell'articolo 20, paragrafo 2,** sono tradotte da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri."

12 ter) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 23 bis

Transazioni giudiziarie²⁵

Le transazioni giudiziarie approvate da un organo giurisdizionale o concluse davanti ad un organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, aventi efficacia esecutiva nello Stato membro in cui si è svolto il procedimento, sono riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro alle stesse condizioni delle sentenze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Alle transazioni giudiziarie si applicano, se del caso, le disposizioni del Capo III."

²⁵ La presidenza, prendendo spunto dai suggerimenti della delegazione austriaca (doc. 13754/14 JUSTCIV 234 EJUSTICE 84 CODEC 1922), propone di inserire un chiarimento tecnico nel testo del regolamento secondo cui le transazioni giudiziarie approvate o concluse dinanzi ad un organo giurisdizionale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono eseguite allo stesso modo delle sentenze emesse in tale procedimento. Tale modifica, che non comporterebbe la creazione di un nuovo certificato, potrebbe essere attuata inserendo nell'attuale modulo standard D (certificato) un semplice riferimento a tali transazioni giudiziarie. Per chiarire che sono contemplate soltanto le transazioni giudiziarie aventi lo stesso valore giuridico di una sentenza, si propone di utilizzare la stessa formulazione della definizione di transazioni giudiziarie utilizzata nell'articolo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione del regolamento Bruxelles I).

13) L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1. Entro _____ [12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) gli organi giurisdizionali competenti ad emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità;
 - b) i mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
 - b 1) le autorità od organizzazioni competenti per prestare assistenza pratica ai sensi dell'articolo 11;**
 - b 2) i mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica disponibili sotto il profilo tecnico e ammissibili in base alle regole procedurali in conformità con l'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3 e, nel caso dell'accettazione preliminare dell'utilizzo dei mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, i mezzi eventualmente previsti dalla loro legislazione nazionale;**
 - b 3) le persone o le categorie professionali, se del caso, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni o altre forme di comunicazioni attraverso mezzi elettronici in conformità con l'articolo 13, paragrafi 1 e 2;**
 - c) le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità o le loro modalità di calcolo, nonché i relativi metodi di pagamento accettati in conformità dell'articolo 15 bis;

- d) *(spostato alla lettera b 1))*
- e) la possibilità di impugnazione in base al proprio diritto processuale a norma dell'articolo 17, il **termine** entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale innanzi al quale può essere presentata;
- f) le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e **gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame**;
- g) le lingue ammesse a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 1; e
- h) le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

2. La Commissione rende le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1 accessibili a tutti con ogni mezzo appropriato, compreso **il portale europeo della giustizia elettronica.**"

- 14) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione²⁶ relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

- 15) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

Articolo 27

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."**

²⁶ L'uso di atti di esecuzione implicherà che i moduli standard (che nell'ambito dell'attuale regolamento sono contenuti negli allegati e fanno perciò parte del regolamento) siano estrapolati dal regolamento disponendo che l'applicazione dei moduli contenuti negli allegati cessi alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (cfr. la terza frase dell'articolo 3 del regolamento recante modifica). Inoltre, ogni riferimento agli allegati del regolamento, ad esempio nel caso dell'articolo 4, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 20, paragrafo 2, dovrà essere sostituito con un riferimento ai "moduli standard elaborati in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2" - cfr. le modifiche proposte al punto 17.

- 16) L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“Articolo 28

Riesame

Entro [5 anni dalla data di applicazione], la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del presente regolamento. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

A tal fine ed entro [4 anni dalla data di applicazione], gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e il numero di richieste di esecuzione di sentenze emesse nell'ambito di procedimenti europei per le controversie di modesta entità. "

- 17) All'articolo 4, paragrafi 1 e 4, all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 2, i riferimenti rispettivamente al "modulo A/B/C/D, **di cui all'allegato I/II/III/IV...**" saranno sostituiti da riferimenti rispettivamente al "... modulo A/B/C/D **elaborato in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2 ...**"

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

- 1) **All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

4. **In appendice alla domanda il ricorrente può scegliere quale eventualmente delle procedure elencate alle lettere a) e b) dell'articolo 17, paragrafo 1, egli chiede che si applichi alla sua controversia nel successivo procedimento civile qualora il convenuto presenti opposizione all'ingiunzione di pagamento europea.**

In **tale** appendice (...) il ricorrente può altresì indicare al giudice di essere contrario al passaggio al procedimento civile (...) a norma dell'articolo 17, **paragrafo 1, lettere a) o b)** in caso di opposizione da parte del convenuto. Ciò non impedisce al ricorrente di informarne il giudice anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione.

2) L'articolo 17 (...) è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

Effetti della presentazione di un'opposizione

1. Se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento. Il procedimento prosegue in conformità alle norme:
 - (a) della procedura di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, **laddove applicabile**; oppure
 - (b) **di un'appropriata** procedura civile **nazionale**.
- 1 bis. Qualora il ricorrente non abbia indicato quale delle procedure elencate al paragrafo 1, lettere a) e b) egli chiede che si applichi alla sua controversia nel procedimento avviato a seguito dell'opposizione o qualora egli abbia richiesto che si applichi la procedure di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 ad una controversia che non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento, il procedimento passa all'appropriata procedura civile nazionale, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto che siffatto passaggio non avvenga.²⁷**
- 1 ter.** Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicarne la posizione nel successivo procedimento civile.

²⁷ L'appendice 2 del modulo di domanda dovrà essere modificata in modo da contenere le diverse opzioni che il ricorrente può scegliere.

2. Il passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.

3. Il ricorrente è informato dell'eventuale opposizione presentata dal convenuto e dell'eventuale passaggio al procedimento civile ai sensi del paragrafo 1.”

3) All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. In caso di passaggio al procedimento civile in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, in seguito ad opposizione, non si possono addebitare in uno Stato membro spese di giudizio aggiuntive per procedimenti civili ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), a seconda dei casi, se le spese di giudizio per tale tipo di procedimento nello Stato membro interessato sono inferiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

Se in uno Stato membro le spese di giudizio per il procedimento civile ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), a seconda dei casi, sono equivalenti o superiori a quelle del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, l'importo totale delle spese di giudizio dell'ingiunzione di pagamento europea e del procedimento civile avviato in conformità con l'articolo 17, paragrafo 1, non supera le spese per un procedimento civile non preceduto dal procedimento europeo di ingiunzione di pagamento in tale Stato membro.

- 4) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Articolo 30

Elaborazione e successiva modifica dei moduli

La Commissione adotta atti di esecuzione²⁸ relativi all'elaborazione e alla successiva modifica dei moduli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

- 5) L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."
- 6) All'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1, i riferimenti rispettivamente al "modulo standard A/B/C/D/E/F/G, di cui all'allegato I/II/III/IV/V/VI/VII..." saranno sostituiti da riferimenti rispettivamente al "... modulo A/B/C/D/E/F/G elaborato in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2 ..."

²⁸ L'uso di atti di esecuzione implicherà che i moduli standard (che nell'ambito dell'attuale regolamento sono contenuti negli allegati e fanno perciò parte del regolamento) siano estrapolati dal regolamento disponendo che l'applicazione dei moduli contenuti negli allegati cessi alla data di entrata in vigore del regolamento modificativo (cfr. la terza frase dell'articolo 3 del regolamento recante modifica). Inoltre, ogni riferimento agli allegati del regolamento, ad esempio nel caso dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 1, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 18, paragrafo 1, dovrà essere sostituito con un riferimento ai "moduli standard elaborati in conformità con la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2" - cfr. le modifiche proposte al punto 6).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal **[18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento]** **ad eccezione dell'articolo 1, punto 13, che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 861/2007, che si applica dal [12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento].**

L'applicazione dei moduli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 861/2007 e agli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 cessa al [18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento]²⁹.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

²⁹ Cfr. la prima frase delle note n. 26 e 28.